

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 17/06/1998 n. 6043  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

In tema di esecuzione di opere pubbliche, la disposizione dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 si collega strettamente al fatto che gli interessi siano previsti nel capitolato o nel contratto, mentre si rivela del tutto ininfluyente in relazione alle ipotesi in cui l'obbligazione degli interessi non solo non sia prevista da alcuna delle menzionate fonti, ma sia, addirittura, esclusa dal contratto intervenuto tra le parti. In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualificati come moratori dell'art. 35 commi 2 e 3 del capitolato generale approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nonché dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741) dovuti all'appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224 co. 2 c.c. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della P.A. appaltante (la cui colpa nel ritardo costituisce presupposto per la nascita dell'obbligo della corresponsione dei menzionati interessi); sicché, la clausola predisposta da quest'ultima e non oggetto di specifica contrattazione, con la quale l'appaltatore rinunzi al diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, costituisce condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell'Amministrazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell'art. 1341 c.c.